Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo "II Via Stelvio" - Cesano Maderno

Via Stelvio, 18 - 20811 Cesano Maderno (MB)
TEL. 0362/504610 - C.M. MBIC8E2001 – C.F. 83011530157
Codice Univoco Ufficio: UFS2H1
e-mail: mbic8e2001@istruzione.it **sito WEB:** www.ic2viastelvio.edu.it

Ai genitori degli allunni di

Scuola dell'Infanzia

Alle famiglie degli iscritti

Sito web

Circolare N.1

OGGETTO: Adempimenti vaccinali scuola dell'infanzia - Precisazioni e disposizioni di legge

In previsione dell'avvio dell'anno scolastico e dell'inizio delle attività didattiche della scuola dell'infanzia previsto per il 5 settembre, si portano a conoscenza le famiglie di tutti gli alunni le norme relative agli adempimenti vaccinali.

Si ricorda chel'obbligo vaccinale per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati è stato introdotto dal DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017, ed è richiamato nell'annuale nota sulle iscrizioni n. 40055 del 12/12/2023. Le misure richiamate nella nota sono in vigore dall'a.s. 2019/20, ai sensi dell'articolo 3-bis del DL 73/2017.

Le vaccinazioni obbligatorie sono REQUISITO di accesso alla scuola dell'infanzia. Il bambino o la bambina che non è in regola con la documentazione non può frequentare la scuola dell'infanzia. Ogni pretesa da parte dei genitori che non regolarizzano la posizione sarà segnalata alle autorità competenti (ASM) per inadempimento dell'obbligo.

Si fa presente, inoltre, che mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Le ASL restituiscono alle scuole gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali e/o che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Pertanto, la dirigente scolastica ha invitato - i genitori/i tutori o i soggetti affidatari interessati, per il tramite dalla segreteria didattica, a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione **delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente**. Le scuole sono tenute ad inoltrare alla ASL la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle previste sanzioni.

Le sanzioni da applicare per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale hanno conseguenze diverse per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e per gli alunni frequentanti dalla scuola primaria sino a 16 anni.

Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro, da comminare secondo la procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, del DL n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017.

Per i bambini e le bambine fino a 6 anni, è prevista la decadenza dall'iscrizione, per cui non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia (oltre alla decadenza dell'iscrizione, le famiglie saranno soggette alla suddetta sanzione pecuniaria).

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Gargiulo
(Firma apposta ai sensi del D.Lvo n.82/2005
aggiornato al D.Lvo 217/2017 art.1, c. 1, l.s)